

Avv. Ugo De Luca
Avv. Maria Grazia Perulli
STUDIO STICCHI DAMIANI
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78
Tel. + 39 06 6976341 - Fax + 39 06 697634241
75100 Lecce, Via 95° Rgt. Interni n. 9
Tel. + 39 0832 245033 - Fax + 39 0832 245893

ORIGINAL

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

URGENTE

- ROMA -

Rg. 11855/2013 - Sez. III bis

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse della **Sig.ra Ludovica Di Mauro**, residente in Roma (RM)
alla via Emilio Albertario, n. 10 (C.F. DMRLVC92C68H501T)
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ugo
De Luca (C.F. DLGCS73D04I549E - PEC
deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it) e Maria Grazia Perulli (C.F.
PRLMGR75S45E506V-
mariagraziaperulli@ordineavvocatiroma.org) giusta mandato a margine del
presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo sito in
Roma alla via Bocca di Leone n. 78 (Fax 06.697634240),

CONTRO

**- MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della
RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.*,

NEI CONFRONTI DI

Sig. Alessandro Comar;

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
del 29 novembre 2013, n. 986 (doc. a);
- della nuova graduatoria definita ai sensi del d.m. del 29 novembre 2013,
n. 986, per l'ammissione in sovrannumero ai corsi di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013-2014, pubblicata sul sito

Avv. Ugo De Luca
Avv. Maria Grazia Perulli

Vi conferisco ampio mandato a
rappresentarmi e difendermi,
congiuntamente e
disgiuntamente, nel presente
giudizio dinanzi il TAR Lazio,
munendoVi di ogni facoltà di
legge nessuna esclusa od
eccezionata, compresa quella di
transigere, conciliare, nominare
Avvocati e Procuratori, ed
eventuali sostituti nonché
proporre ricorso incidentale. Da
Voi previamente informato ai
sensi del D.lgs. n. 196/2003, Vi
autorizzo, quali titolari del
trattamento dei miei dati
personali, ad utilizzare detti dati
nel presente giudizio o per
l'eventuale componimento
bonario della presente lite, e
comunicare gli stessi ai Vostri
collaboratori, ed eventuali
sostituti, ed ai Vostri dipendenti e
a diffondere detti dati nei limiti
pertinenti all'incarico a Voi
conferito.
Resto sin d'ora il Vostro
operato.
Eleggo domicilio in Roma alla via
Bocca di Leone, 78
ROMA, il 27.1.2014

Sig.ra Ludovica Di Mauro

photo V. cob...

E' autentica

Ugo De Luca

web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2013, in *toto* nonché nella parte in cui, pur attribuendo alla ricorrente un bonus aggiuntivo conseguente al voto di maturità, non ammette la stessa all'iscrizione in sovrannumero ai suddetti corsi di laurea e nella parte in cui esclude eventuali scorrimenti (doc. b);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale relativo alla medesima procedura concorsuale ed alla conseguente fase di accesso all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di laurea di cui sopra.

* * *

I presenti motivi aggiunti seguono l'impugnazione, già proposta da questa difesa nel ricorso n. Rg. 11855/2013, *"per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,*

- *della graduatoria finale di merito per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013-2014 nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, di cui al D.M. 12.6.2013 (Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1.7.2013), in toto nonché nella parte in cui viene attribuito a Ludovica Di Mauro un punteggio pari a 36,80 (con posizione n.16.426), anziché quello di 41,80, non avendo considerato il punteggio aggiuntivo conseguente al voto di maturità (91/100) pari a 5;*

- *della graduatoria su citata nella parte in cui esclude la ricorrente dall'iscrizione al Corso di Medicina e Chirurgia e nella parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso e ai successivi scorrimenti di graduatoria;*

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale relativo alla medesima procedura concorsuale ed alla conseguente fase di accesso all'iscrizione e alla frequenza dei corsi di laurea di cui sopra".

* * *

Tanto detto, nel rinviare al ricorso principale per la diffusa esposizione dei motivi di fatto e di diritto che sorreggono il medesimo, in questa sede si evidenziano in modo particolare i profili di illegittimità degli atti impugnati.

* * *

FATTO

1. In ordine all'esposizione dei fatti di causa si rinvia a quanto già illustrato nel ricorso introduttivo per quanto non sarà riportato nei presenti motivi aggiunti.
2. Con decreto del 12.6.2013 il MIUR, in stretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. 14.1.2008, n. 21, ha indetto le prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria.
3. A tenore dell'art. 10 del Decreto del MIUR 12.6.2013, coloro che abbiano conseguito un punteggio per il diploma superiore a 82/100 avrebbero diritto ad un bonus di punti da sommarsi con il punteggio conseguito dallo svolgimento delle prove di cui in oggetto. I punteggi variano a seconda del voto di maturità (tra 1 e 10 punti).
 - 3.1 L'odierna ricorrente ha conseguito il diploma di maturità di istruzione media superiore con votazione pari a 91/100 e, pertanto, le

sarebbero spettati 5 punti da aggiungere punteggio conseguito dallo svolgimento delle prove di cui in oggetto.

4. La prova, a cui ha partecipato la ricorrente, si è svolta il giorno 9 settembre 2013 con inizio alle ore 11.00, conformemente alle disposizioni del bando.
5. Come noto, durante lo svolgimento delle prove si riuniva il Consiglio dei Ministri per l'adozione di un decreto legge avente ad oggetto misure urgenti in materia d'istruzione, università e ricerca con il quale venivano, inopinatamente, modificati i criteri di valutazione per l'ammissione al corso di laurea. In particolare, **il c.d. bonus maturità veniva escluso dalla determinazione del punteggio utile ai fini della relativa graduatoria.**
6. In data 12 settembre 2013 veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale il d.l. n. 104, il quale all'art. 20 prevedeva che: *"l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'art. 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.
7. All'esito della prova concorsuale la ricorrente, quindi, si vedeva attribuire, così come stabilito dal sopra richiamato art. 20 del D.L. n. 104 del 12.9.2013, il solo punteggio riveniente dal risultato di merito in funzione delle risposte rese al test selettivo, ma non anche l'ulteriore incremento di punteggio già previsto dal D.M. 334/2013, dal D.M. 12.6.2013 e dall'abrogato art. 4 del D.lgs. n. 21/2008.

7.1 La ricorrente, quindi, nella graduatoria finale di merito pubblicata il 30.9.2013 sul sito istituzionale del MIUR, risultava essere collocata con punteggio pari a **36,80**, con **posizione n. 16.426**.

Diversamente, ove l'odierna ricorrente avesse ottenuto, come previsto, anche l'attribuzione del punteggio integrativo determinato in funzione del voto ottenuto in sede di esame di diploma di istruzione media superiore (punti 5), la stessa avrebbe raggiunto in graduatoria una posizione sicuramente più vantaggiosa corrispondente al punteggio pari a **41,80**, e per l'effetto, rientrando immediatamente tra i posti disponibili, avrebbe potuto avere certamente accesso alla frequenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia prescelto nell'istanza di ammissione alle selezioni.

8. Tale prospettiva è stata ribadita dalla Legge di conversione del D.l. n. 104 del 2013 (pubblicata in data 8.11.2013) la quale, oltre a confermare il comma 1 dell'art. 20 - e, pertanto, l'eliminazione del bonus ai fini della formazione della graduatoria approvata il 30 settembre 2013 - ha, per altro verso, reintrodotto il "bonus maturità" ai soli fini di consentire l'iscrizione "in sovrannumero" ai soli candidati che, grazie a tale bonus e secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate, abbiano ottenuto un punteggio idoneo a collocarsi in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.

9. In particolare, il comma 1 *quater* dell'art. 20, introdotto con la legge di conversione in commento, stabilisce a tal fine che "*il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al termine dell'immatricolazione dell'anno accademico 2013/2014, relativamente*

alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013".

Il meccanismo generato dall'art. 20 citato risulta *ictu oculi* discriminatorio, oltre che irrazionale ed illegittimo, atteso che, a mezzo di esso, viene falsata qualsivoglia logica competitiva e di merito nell'ambito del concorso in argomento, creando di fatto, all'interno di una medesima graduatoria, posizioni e vantaggi differenti a prescindere dal punteggio "realmente" conseguito.

10. Avverso la graduatoria finale pubblicata il 30.9.2013 sul sito istituzionale del MIUR nonché avverso gli atti ad esso prodromici è stato proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio che ha assunto il n. di ruolo generale 11855/2013.

* * *

11. Successivamente, con decreto del 29 novembre 2013, n. 986, il MIUR, in attuazione di quanto stabilito dal succitato comma 1-quater, dell'art. 20 della L. 8 novembre 2013, n. 128, avviava la procedura di rilevazione dei dati relativi al voto di maturità, preliminare alla (ri)definizione della graduatoria pubblicata il 30.9.2013, al fine di procedere alla pubblicazione di una nuova graduatoria per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

11.1 La nuova graduatoria è stata pubblicata sul sito del MIUR in data 18 dicembre 2013.

11.2 L'art. 2 del D.M. 986/2013 disciplina il funzionamento di tale nuova graduatoria. Al comma 2 è dato leggere che *“Resta altresì in vigore la graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 [i.e. quella formata senza tenere conto del bonus maturità] che verrà chiusa quando saranno stati utilizzati tutti i posti disponibili definiti dai rispettivi decreti di programmazione citati in premessa secondo le regole di scorrimento definite dall'allegato 2 del DM n. 449/2013”*.

Il comma 3 del D.M. citato dispone che *“I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 sono ammissibili in soprannumero”* e che *“sono pertanto presi in considerazione coloro che rientrano nei 10.302 posti per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria (9.373 posti per Medicina e 929 per Odontoiatria), 830 per la graduatoria di Veterinaria e 8.787 per la graduatoria dei corsi finalizzati alla formazione di Architetto. Non sono ammessi scorrimenti di graduatoria”*.

Inoltre, il comma 4, dell'art. 2 dispone che *“Possono immatricolarsi in soprannumero nell'a.a. 2013/14 o nell'a.a. 2014/15 nella sede in cui si collocano secondo la graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 i candidati in posizione utile di cui al comma 3 che:*

a) non si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013;

b) si sono collocati in posizione utile nella graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013 ma su una scelta meno favorevole tra le preferenze espresse e che alla data del 13 dicembre 2013 non risultano ancora immatricolati ai sensi del DM n. 449/2013 sul corso a cui si riferisce la graduatoria”..

12. Tuttavia, a causa della bizzarra scelta del legislatore e dell’Amministrazione la ricorrente, pur vedendosi riconosciuto un bonus aggiuntivo conseguente al voto di maturità, non è stata ammessa in soprannumero posizionandosi nella graduatoria pubblicata del 18.12.2013 al **13961 posto**.

12.1 Il meccanismo generato dall’art. 20 citato risulta *ictu oculi* discriminatorio, oltre che irrazionale ed illegittimo, atteso che, a mezzo di esso, viene falsata qualsivoglia logica competitiva e di merito nell’ambito del concorso in argomento.

Invero il sistema così delineato genera effetti discorsivi eclatanti in quanto il candidato che abbia ottenuto ai test un punteggio pari a **38,80** sarà considerato utilmente collocato ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea *de quibus* entro i posti disponibili del **bando pubblicato il 30.9.2013**; mentre il candidato che in virtù del bonus maturità abbia ottenuto un punteggio anche di molto superiore (nel caso di specie **41,80, doc. 7**), non potrà conseguire un posto in graduatoria utile per rientrare tra i destinatari del ridotto numero di posti concessi in soprannumero. Tra l’altro, qualora molti dei candidati che hanno un posto utile in graduatoria dovessero

rinunciare, la ricorrente non potrebbe neppure contare sullo “scorrimento”,
in quanto vietato !

L'effetto discriminatorio dirompente generato dall'art. 20 in esame è allora
palese.

Sulla scorta di tali considerazioni, oltre che per i motivi già articolati con il
richiamato ricorso principale, si chiede l'annullamento dei provvedimenti
di cui in epigrafe per i seguenti ulteriori motivi di

DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI
CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97,
COST. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ – ILLEGITTIMITÀ
DERIVATA.**

I.1 Come descritto in punto di fatto, l'odierna ricorrente ha preso parte
alla procedura concorsuale per l'accesso alla frequenza dell'istruzione
universitaria nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, inoltrando
tempestiva domanda in conformità a quanto dapprima stabilito dal D.M.
334 del 24.4.2013 nonché a quanto successivamente disciplinato dal D.M.
12.6.2013, sostitutivo del primo.

La medesima ricorrente era, allora, consapevole che ai fini dell'accesso
alla frequenza del corso di laurea si sarebbe tenuto conto non solo del
risultato conseguito nello svolgimento della prova scritta per test, secondo
le modalità di attribuzione del punteggio di cui al predetto D.M., ma anche
del punteggio integrativo riconosciuto in funzione del voto conseguito
nell'esame di Stato.

Il confronto poi sarebbe dovuto essere suggellato da un'unica graduatoria finale.

Tuttavia, con interventi legislativi e amministrativi susseguitisi a partire dal giorno dello svolgimento della prova scritta, è stata dapprima eliminata l'attribuzione del bonus maturità con l'adozione di una graduatoria (del 30.9.2013) falsata e, successivamente, reintrodotta il bonus maturità da valere, tuttavia, per i posti residui e in soprannumero, attraverso una seconda graduatoria (del 18.12.2013) che non consente illegittimamente lo scorrimento in graduatoria.

In altri termini il Legislatore nazionale con le disposizioni in commento è intervenuto nel corso delle prove selettive ritenendo di poter modificare le clausole del bando già approvate.

In verità le modifiche normative sopravvenute sono inidonee a modificare la *lex specialis* di concorso, in quanto le regole del concorso sono vincolanti tanto per i candidati quanto per l'Amministrazione.

Lo "*ius superveniens*" in materia di pubblici concorsi, non modifica i concorsi già banditi, anche se retroattivi, né, nel caso di specie, il principio generale del *tempus regit actum* poteva subire eccezioni.

Da ciò consegue che l'Amministrazione ha avuto due scelte da poter operare : 1) onorare il dettato di cui alla *lex specialis* di concorso, bypassando quando introdotto dalla normativa sopravvenuta; 2) annullare, in autotutela, il concorso alla luce del nuovo quadro normativo.

Tuttavia, l'Amministrazione si è colpevolmente assuefatta all'applicazione acritica oltre che illegittima della disciplina sopravvenuta.

I.2 Gli atti avversati compreso il D.M. 986/2013 e la successiva graduatoria del 18.12.2013 si appalesano illegittime anche ed in quanto approntano un meccanismo concorrenziale discriminatorio ed illegittimo:

- tutti i candidati collocatisi nella graduatoria approvata il 30 settembre 2013, con punteggio superiore a 38,80, potranno iscriversi ai corsi universitari prescelti in base ai posti disponibili;

- i candidati della nuova graduatoria approvata il 18 dicembre 2013, potranno iscriversi - in sovrannumero - solo ove il loro punteggio, comprensivo del bonus maturità, consenta loro di raggiungere una posizione nella nuova graduatoria di cui al D.M. 986/2013 entro il numero di posti originariamente disponibili (i.e. messi a concorso).

In tale ultima ipotesi appare chiaro per accedere in soprannumero occorrerà totalizzare un punteggio di molto superiore alla soglia (pari a punti 38,80) già determinata dall'illegittima graduatoria approvata il 30 settembre 2013.

Talché, il candidato che in virtù del bonus maturità abbia ottenuto un punteggio anche di molto superiore (nel caso di specie la ricorrente ha ottenuto il punteggi di **41,80**), non potrà conseguire un posto in graduatoria utile per rientrare tra i destinatari del ridotto numero di posti concessi in sovrannumero.

I.3 Ma la cosa ancor più grave è che la nuova graduatoria non prevede lo scorrimento, impedendo di fatto ai concorrenti di poter accedere ai corsi anche in presenza di posti liberi.

Sul punto preme rilevare che risultano iscritti in entrambe le graduatorie gli stessi candidati. Ebbene, alcuni candidati che nella graduatoria del 18 dicembre 2013 avrebbero potuto ottenere l'immatricolazione (in quanto hanno totalizzato un punteggio superiore alla soglia dei 38,80) risultano in come stato in "ATTESA", mentre risultano nella successiva graduatoria del 18 dicembre 2013 come immatricolati "in soprannumero" (doc. 8).

Ciò sta a significare che l'Amministrazione anziché eliminare nella seconda graduatoria i candidati già ammessi all'immatricolazione nella prima, ha, scientemente, preferito "paralizzare" detti posti al solo fine di impedire un corretto e logico utilizzo degli stessi in favore dei candidati inseriti nella nuova graduatoria.

Appare evidente che l'operato dell'Amministrazione si è posto in aperta violazione dei principi di matrice costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 e di *par condicio* di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché della *lex specialis* di concorso.

II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA D'IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO *TEMPUS REGIT ACTUM*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DISP. PREL. C.C. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

II.1 Senza alcun recesso da quanto suesposto, di per se sufficiente per affrancarci dall'illegittimo operato dell'Amministrazione, occorre rilevare che il D.M. 986/2013 e la graduatoria del 18.12.2013 risultano illegittime

direttamente ed in via derivata anche ed in quanto le regole fissate dal bando circa l'attribuzione del bonus, non potevano comunque essere modificate, atteso che la disposizione di cui all'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013 convertito in legge n. 12 del 2013 non poteva che valere per le future procedure concorsuali.

L'art. 20 predetto, quindi, abrogando la norma sul *bonus*, e prevedendo l'applicazione di detta abrogazione con decorrenza retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore, risulta palesemente in contrasto con il principio di irretroattività della legge.

In effetti, l'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare la norma in modo costituzionalmente legittimo anziché appiattirsi sul mero dato letterale, violando così il principio *tempus regit actum*.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'adozione di una norma avente efficacia retroattiva, la quale incide su procedimenti concorsuali in essere, purché la disposizione sopravvenuta abbia quale scopo quello di chiarire il significato di una norma precedente (Cons. Stato, Ad. Ple. N. 91 del 2011). Sul punto, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che l'efficacia retroattiva è ammessa solo per leggi destinate ad garantire una interpretazione autentica, cioè che abbiano l'esclusiva funzione di chiarire il significato di norme precedenti. Tuttavia, anche tali norme devono rispettare i principio di ragionevolezza, di parità di trattamento, di tutela dell'affidamento del cittadino (V. Corte Cost. 11.6.2010 n. 209).

Nel caso di specie, l'art. 20 in commento, non appare assolutamente avere una portata meramente interpretativa, bensì novativa.

Da quando dedotto emerge evidente come l'interpretazione ed applicazione data all'art. 20 del D.L. n. 104 del 2013 dall'Amministrazione procedente si ponga in aperto contrasto con il principio del *tempus regit actum* nonché con i principi di affidamento, *par condicio* e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA IL D.M. 986/2013 ED IL D.M. 986/2013 IN RELAZIONE AL MANCATO SCORRIMENTO DELLA NUOVA GRADUATORIA. ILLEGITTIMITÀ PROPRIA E DERIVATA.

III.1 Il D.M. del 29 novembre 2013, n. 986 e la conseguente graduatoria pubblicata il 18 dicembre 2013 non sono dotati di propria autonomia funzionale ma si collocano nell'ambito della medesima sequenza procedimentale in cui si inserisce la graduatoria pubblicata il 30 settembre 2013; ciò induce a ritenere che tali atti siano illegittimi, oltre che per le censure che saranno autonomamente dedotte *infra*, anche in via derivata per la illegittimità della prima graduatoria di merito e, quindi, per le stesse ragioni già evidenziate in precedenza.

III.2 Il D.M. 986/2013 e la successiva graduatoria del 18.12.2013 si appalesano illegittime anche nella parte in cui il D.M. avverso, all'art. 2,

comma 3, prevede che per l'ammissione in sovrannumero ai corsi di laurea ad accesso programmato *"non sono ammessi scorrimenti di graduatoria"*.

Tale previsione - introdotta arbitrariamente dal MIUR senza che vi fosse alcuna copertura legislativa - è del tutto irragionevole perché, in aperta violazione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.), non ammette la copertura di tutti i posti resisi disponibili per l'effetto di eventuali rinunce e trasferimenti o, quantomeno, di quelli originariamente riservati a cittadini extracomunitari e rimasti liberi.

In verità, tenuto conto che l'accesso programmato è volto a perseguire finalità di coerenza con il previsto fabbisogno del servizio sanitario nazionale, oltre che con le potenzialità formative degli Atenei, è del pari vero che nel bilanciamento tra due interessi aventi entrambi rilievo costituzionale (quello ex art. 97 Cost. all'ottimale organizzazione del SSN e quello ex art. 33 e 34 Cost. all'istruzione ed alla cultura anche universitaria, che è condizione di realizzazione della persona umana) non può che essere data prevalenza al diritto all'istruzione, anche tenuto conto delle caratteristiche di necessaria elasticità delle esigenze di fabbisogno del SSN derivanti dalla natura statistica delle programmazioni di medio o di lungo periodo (quanto a risorse e fabbisogno) che ben consentono adeguanti margini di tolleranza numerica dei contingenti.

Sotto tale ultimo profilo, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale *"in presenza di un rapporto di congruità fra le strutture dell'Università ed il numero complessivo programmato per le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, la garanzia del*

diritto allo studio sancita dall'art. 34, primo comma, della Costituzione - che si qualifica come diritto della persona e non soffre di limitazioni in relazione al grado di istruzione - porta a privilegiare la tesi volta ad assicurare lo scorrimento degli studenti comunitari, utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati agli studenti extracomunitari rimasti non utilizzati (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5434; Id., ordd. n. 647/2012 e n. 1791/2012; CGARS, 10.05.2013, nn. 462, 463, 464, 466, 467, 468).

Pertanto, il MIUR avrebbe dovuto assegnare, ai concorrenti che non abbiano prestato acquiescenza alla determinazione universitaria impugnata, e secondo l'ordine di graduatoria, tutti i posti resisi disponibili per l'immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia grazie al passaggio diretto al secondo anno degli ammessi che ne abbiano fatto richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce.

IV. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 20 DEL D.L. 12.9.2013, N. 104 CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N. 128, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 DELLA COSTITUZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE.

V.1 Il Legislatore nazionale con la norma di cui all'art. 20 del D.L. 104/2013, ha inteso abrogare l'art. 4 del D.lgs. 21/2008 che riconosceva la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari, attribuendo un punteggio integrativo (bonus

maturità) a quello conseguito nello svolgimento dell'esame di accesso, e contestualmente ha espressamente previsto che il predetto non fosse attribuito già con riferimento all'esame di bonus ammissione precedentemente indetto con il D.M. 334/2013 e successivo D.M. 12.6.2013.

In altri termini, il Legislatore nazionale con la norma in commento, è intervenuto in corso d'opera e con effetto retroattivo modificando la legge speciale contenuta nei D.M. predetti disciplinante le procedure concorsuali di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, eliminando dai criteri di attribuzione del punteggio quello relativo, appunto, al bonus del voto dell'esame di Stato.

Il Governo ha, allora, esercitato *contra Constitutionem* il proprio potere legislativo, incorrendo in un illecito costituzionale il cui carattere intenzionale è stato confermato dall'adozione della successiva Legge di conversione n. 128 del 2013.

Da quanto detto risulta evidente che le prove sono state di fatto falsate in favore degli studenti meno meritevoli.

Inoltre, con l'adozione della legge di conversione, il Legislatore ha inteso reintrodurre il bonus valevole, tuttavia, per l'accesso ai soli posti disponibili in sovrannumero e senza pregiudicare, comunque, i diritti (*rectius* aspettative) di quei candidati che a seguito dell'adozione della graduatoria del 30.9.2013 si sono trovati in posizione utile all'iscrizione ai corsi di laurea messi a concorso.

Sicché, anche solo per tale ultima ragione, sussiste una evidente violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, in quanto la norma adottata considera in modo uguale situazioni obiettivamente diseguali.

I.2 Sotto altro profilo, avendo l'art. 20 del D.L. 104/2013 specificamente ed espressamente inteso disciplinare la procedura concorsuale in corso di svolgimento all'atto della sua promulgazione ed avendo, quindi, una portata espressamente e specificamente abrogativa di quelle parti di norme contenute nel bando di concorso di cui ai richiamati decreti ministeriali, non può non evidenziarsi la natura di legge provvedimento della norma in commento, viziata da illegittimità costituzionale perché contraria ai principi contenuti nei sopra richiamati artt. 3 e 97 della Costituzione.

La potestà legislativa ha assunto le forme anticonstituzionali di una legge-provvedimento affetta da eccesso di potere legislativo, in quanto sviata nel fine perseguito (v. Corte cost., 21/03/2012, n. 61).

Tale legge-provvedimento, in effetti, esprime l'esercizio di una funzione oggettivamente amministrativa con le vesti solo formali della legge, configurando l'esercizio di un potere autoritativo tale da caratterizzare la posizione dei privati lesi in termini di interesse legittimo.

Nel caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei propri interessi, i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale (v. Cons. Stato, Sez. IV, 09/03/2012, n. 1349; T.a.r. Lazio, sez. I, 19 novembre 2008, n. 10417).

La questione di legittimità costituzionale è quindi manifestamente fondata e rilevante per la decisione del giudizio *a quo* in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

* * *

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Collegio accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto,

- I. annullare i provvedimenti avversati nella parte in cui non hanno consentito alla ricorrente, anche in virtù del mancato scorrimento, l'immediata iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
- II. in via subordinata, ove il giudice ritenga i provvedimenti legittimi in quanto applicativi dell'art. 20, del D.L. 12.9.2013 n.104 convertito in Legge 8 novembre 2013, che il presente giudizio venga sospeso e che gli atti vengano rimessi alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale della norma di cui sopra.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che esso è pari ad euro 650,00.

Roma, 27 gennaio 2014

Avv. Ugo De Luca 

Avv. Maria Grazia Perulli 

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del sueseso ricorso a:

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ope legis* presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma alla Via Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**, in persona del Rettore p.t., con sede in Roma (00185), Piazzale Aldo Moro n. 5, ivi consegnandone copia conforme a mani di

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata *ope legis* presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma alla Via Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme a mani di

Avv. Ugo De Luca
Avv. Maria Grazia Perulli
STUDIO STICCHI DAMIANI
00187 Roma, Via Bocca di Leone n. 78
Tel. + 39 06 6976311 - Fax + 39 06 69763210
73100 Lecce, Via 95° Rgt Fanteria n. 9
Tel. + 39 0832 211011 - Fax + 39 0832 247893

- **Sig. ALESSANDRO COMAR** residente in Napoli (CAP 80121) alla
Via dei Mille n. 25, ivi spedendone copia conforme dall'Ufficio postale
di Roma a

- **Sig. PAVOLILLA MATTEO** via Padre Anselmo da Ragusa, n. 71,
97100 RAGUSA, ivi spedendone copia conforme dall'Ufficio postale di
Roma a